



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA

Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott. Massimo De Cesare, all'udienza del [REDACTED] ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

sentenza con motivazione contestuale

ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente

tra

[REDACTED]
quali genitori esercenti la potestà sulla minore [REDACTED]

[REDACTED], in proprio;

entrambi rappresentati e difesi da: avv. TARTAGLIA ANGELO FIORE; , elettivamente domiciliati come in atti;

e

MINISTERO DELLA DIFESA;

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;

entrambi rappresentati e difesi da: avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI L'AQUILA, elettivamente domiciliato come in atti;

avente ad oggetto: indennizzo in favore delle vittime del dovere;

conclusioni delle parti: come da atti introduttivi e verbale dell'udienza del [REDACTED]

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], coniugi, quali genitori della minore [REDACTED], nonché la [REDACTED] [REDACTED] anche in proprio, esponevano che il [REDACTED] caporal maggior dell'Esercito in congedo, in data [REDACTED] mentre prestava servizio in missione in Afghanistan, era rimasto vittima di attacco terroristico, riportando ferite e politrauma da scoppio, patologie per i cui



esiti aveva ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con invalidità in misura del 39% ed era stato giudicato permanentemente inidoneo al servizio e collocato in quiescenza; che avevano richiesto la corresponsione dell'assegno mensile ex art. 5 c. 3 bis l. n° 206/2004 cit. (introdotto dall'art. 1 c. 494 l. n° 147/2013), con esito negativo nonostante gravame amministrativo. Deduceva l'illegittimità del diniego dell'indennizzo, dovendosi equiparare l'inidoneità al servizio ad un'invalidità superiore all'80% ex 3 l. n° 466/80.

Si costituivano in giudizio il Ministero della Difesa ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze eccependo la litispendenza con il giudizio n° [REDACTED] r.g. pendente avanti il TAR [REDACTED] già instaurato dai ricorrenti per il medesimo titolo, il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e, nel merito, deducendo la non spettanza dell'indennizzo richiesto essendo il [REDACTED] stato riconosciuto invalido in misura del 39% ed essendo l'equiparazione ex art. 3 l. n° 466/90 finalizzata esclusivamente al riconoscimento della speciale elargizione ivi prevista.

Instauratosi il contraddittorio, esperita c.t.u. medico-legale, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa.

Motivi della decisione

L'eccezione di litispendenza sollevata dai Ministeri convenuti va disattesa, in quanto, come pacifico (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 – 5 n. 18100 del 25/07/2013 rv. 627502 - 01) la situazione processuale della litispendenza postula la contemporanea pendenza di più processi relativi alla stessa causa presso uffici giudiziari diversi, ma appartenenti al medesimo ordine giudiziario; ne consegue che, nell'ipotesi di rapporto di ripartizione esterno alla medesima giurisdizione, il concorso tra processi va risolto a mezzo di una pronuncia sulla giurisdizione e, in caso di decisioni contrastanti, con i rimedi che sono appositamente previsti per questa specifica ipotesi.

Peraltro, nelle more il giudizio pendente avanti il TAR Abruzzo citato in narrativa è stato definito con sentenza n° [REDACTED], declaratoria di difetto di giurisdizione del g.a., prodotta dai ricorrenti.

La controversia appartiene difatti alla giurisdizione dell'a.g.o..

Come pacifico in giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. U. nn. 26626 del 18/12/2007 rv. 601105; 21927 del 29/08/2008 rv. 604200; 17078 del 08/08/2011 rv. 618581; Cass. Sez. 6 – 1 n. 21306 del 20/10/2015 rv. 637350) le vittime dei reati di tipo mafioso, del terrorismo e della criminalità organizzata sono titolari, in presenza delle condizioni di legge, di un vero e proprio diritto soggettivo all'erogazione delle speciali elargizioni previste dalla legge, essendo al riguardo la P.A. priva di ogni potestà discrezionale, sia con riguardo all'entità della somma



che con riguardo ai presupposti per la erogabilità, sicché le relative controversie sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

Inoltre, si tratta (cfr. Cass. Sez. U. n° 23300/2016 rv. 641631-01) di beneficio non collegato al rapporto di lavoro della vittima del dovere ma avente natura indennitaria e quindi carattere assistenziale, sicché le relative controversie appartengono alla materia dell'assistenza sociale e sono attribuite alla cognizione del Giudice del Lavoro, con conseguente irrilevanza della persistenza della giurisdizione esclusiva del g.a. nei confronti del personale delle pp.AA. ex art. 3 d.lgs. n° 165/2001.

È fondata invece l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in quanto ex art. 2 c. 1° d.P.R. n° 510/99 all'attribuzione delle speciali elargizioni e dell'assegno vitalizio previsti dalle ll. nn. 466/1980, 302/1990 e 407/1998, in favore dei superstiti di dipendenti pubblici vittime del dovere o in favore degli stessi dipendenti pubblici che abbiano riportato le invalidità indicate dalle citate leggi nell'adempimento del dovere, provvedono: il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - per gli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo forestale dello Stato, al Corpo di polizia penitenziaria, alle polizie municipali; il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - per gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; il Ministero di grazia e giustizia per i magistrati ordinari, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, i giudici popolari ed il personale civile dell'amministrazione penitenziaria non appartenente al Corpo di polizia penitenziaria; il Ministero della difesa per gli appartenenti alle Forze armate dello Stato.

Nel merito il ricorso è fondato.

Va premesso che la disciplina della l. n° 302/90 si riferisce alle cd. vittime civili, cioè ai cittadini caduti o rimasti invalidi in occasione di atti di criminalità organizzata o di terrorismo, non appartenenti alle Forze dell'Ordine. Questi ultimi, se caduti o rimasti invalidi in operazioni di servizio per prevenzione o repressione di criminalità organizzata o di terrorismo hanno invece diritto alle elargizioni di cui alla l. n° 466/80. Nella fattispecie, trattandosi di invalidità totale al servizio insorta in data successiva al [REDACTED] e di evento lesivo successivo al 1961, le elargizioni spettanti alla vittima ed ai suoi familiari, in presenza dei relativi presupposti, sono quelle di cui all'art. 3 l. n° 466/80 e succ. mod., in particolare agli artt. 1 c. 562 segg. l. n° 266/2005 e relativo reg. attuativo (emanato con d.P.R. n. 243/2006), ed all'art. 2 c. 105 l. n° 244/2007, in base al quale a decorrere dal 1.1.2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 l. n. 302/90, e successive modificazioni, e ai loro familiari



superstiti, alle vittime del dovere di cui all'art. 1 c. 563 e 564 l. n° 266/2005, e ai loro familiari superstiti, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti, sono erogati i benefici di cui all'art. 5 c. 3 e 4 l. n° 206/2004, come modificato dal c. 106 dello stesso art.2 l. n° 244/07 (cfr. Cass. Sez. U. nn. 10791 e 10792 del 04/05/2017, rv. 643940 - 01 e rv. 643941 - 01).

Infine, ex art. 5 c. 3 bis e 3 quater l. n° 206/2004 cit. (introdotto dall'art. 1 c. 494 l. n° 147/2013), a decorrere dal [REDACTED], è riconosciuto il diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di €. 1.033,00 mensili, soggetto alla perequazione automatica ex art. 11 d.lgs. n° 503/92, nonché all'assegno vitalizio di cui all'art. 2 c. 1° l. n° 407/1998 e successive modificazioni, anche al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati successivamente allo stesso.

L'ammontare dei benefici previsti per le vittime del dovere ed i soggetti ad esse equiparati è identico a quello previsto dalla l. n° 302/90 (cfr. Cass. Sez. U. n. 7761 del 27/03/2017 rv. 643552 - 01).

In considerazione della descritta generale equiparazione dei benefici, deve ritenersi che gli assegni di cui ai sopravvenuti c. 3 bis e 3 quater dell'art. 5 l. 206/2004 cit. vadano estesi anche ai congiunti delle vittime del dovere, determinandosi peraltro, in caso contrario, una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai congiunti delle vittime civili.

Ex art. 1 c. 563 l. n° 266/2005 per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 l. n° 466/1980 [magistrati ordinari, militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (ora personale della Polizia di Stato), del Corpo degli agenti di custodia, personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, personale del Corpo di polizia femminile, personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, vigili del fuoco, appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso], e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi (per quanto qui interessa) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità.

Applicando tale disciplina alla fattispecie di causa, ne segue che essendo gli assegni richiesti dai ricorrenti dovuti qualora il congiunto, a causa dell'atto terroristico subito, sia portatore di una invalidità permanente non inferiore al 50%, deve verificarsi nel merito se le infermità da



cui il ricorrente [REDACTED] è affetto, e che hanno determinato inabilità assoluta al servizio nelle Forze Armate, in esito a valutazione amministrativa definitiva (cfr. la documentazione prodotta da entrambe le parti), abbiano comportato anche invalidità in tale misura.

Tale accertamento può effettuarsi anche in via incidentale, in quanto i citati art. 5 c. 3 bis e 3 quater non subordinano il riconoscimento degli assegni ad un previo accertamento in via principale di tale grado di invalidità relativamente alla vittima.

Al riguardo il c.t.u. nominato, all'esito di approfondita analisi medico legale delle concrete condizioni cliniche del [REDACTED] e corretta applicazione alla fattispecie della corrente criteriologia medico-legale, ha ritenuto, con conclusioni del tutto condivisibili, nel senso che tali esiti ed infermità (consistenti in: gravissima ipoacusia, ai limiti della perdita bilaterale dell'udito; algosindrome del rachide L/S su pregresso traumatismo disfunzionale distorsivo-contusivo e deficit stenico post traumatico arto inferiore destro; esiti di frattura L2 e L4; disturbo post-traumatico da stress complicato da stato depressivo-fobico e marcato isolamento socio-relazionale) costituiscono conseguenza causale o concausale diretta dell'evento terroristico subito il [REDACTED], ed hanno determinato un'invalidità in misura del 90%.

Non sono condivisibili le critiche mosse alla c.t.u. nella c.t.p. del Ministero convenuto, trattandosi di mera differente valutazione del medesimo quadro clinico considerato dal c.t.u., ma senza deduzione di erroneità o incongruità delle conclusioni raggiunte dal c.t.u.. Al riguardo va in particolare osservato che il c.t.u. ha specificato, in sede di chiarimenti alla citata c.t.p., la sussistenza di derivazione causale diretta dall'evento subito dal [REDACTED] anche delle complicità del disturbo post-traumatico da stress.

Sussiste quindi il diritto dei ricorrenti alla concessione dei richiesti assegni mensili.

Il Ministero della Difesa convenuto va quindi condannato ad erogare in favore dei ricorrenti gli assegni medesimi, con accessori come per legge, mentre il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze va respinto.

Le spese, ivi comprese quelle di c.t.u. già liquidate, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

p.q.m.

definitivamente pronunciando, condanna il Ministero della Difesa ad erogare in favore dei ricorrenti, quali genitori esercenti la potestà [REDACTED] [REDACTED], ed in favore della ricorrente [REDACTED] in proprio, gli assegni mensili di cui all'art. 5 c. 3 bis e 3 quater l. n° 206/2004, con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, sui ratei già maturati;



condanna il Ministero della Difesa a rifondere ai ricorrenti le spese del giudizio, liquidate in €.
2.000,00 per onorario, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge; pone
definitivamente a carico del Ministero medesimo le spese di c.t.u. già liquidate;

rigetta il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e
condanna i ricorrenti a rifondere al Ministero medesimo le spese del giudizio, liquidate in €.
2.000,00 per onorario, oltre rimborsi (15%) ed accessori ove dovuti.

Sentenza esecutiva per legge.

Così deciso in Pescara all'udienza del [REDACTED]

IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott. Massimo De Cesare -

